



# COMUNE DI POMEZIA

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Piazza Indipendenza, 21 – C.A.P. 00040

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 8 del 28/11/2016

## Parere su Modifiche Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC)

In data odierna il Collegio dei Revisori del Comune di Pomezia, nominato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15 settembre 2016, nelle persone di:

- Mauro Rosati – presidente
- Riccucci Giulio – componente
- Mastroianni Lorenzo – componente

al fine di esprimere il proprio parere circa le modifiche apportate al regolamento dell'Imposta Unica Municipale (IUC) dell'Ente, hanno esaminato la documentazione ricevuta da parte del responsabile finanziario Dott. Giovanni Ugoccioni.

Esaminata in conseguenza la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2016 da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso nella seduta fissata per il giorno 29/11/2016 avente all'ordine del giorno fra gli altri punti anche **“Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)”**.

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai commi dal 639 al 705 (Legge di Stabilità 2014), il quale ha istituito ) l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione e/o modifiche dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

#### DATO ATTO CHE

- il Consiglio Comunale della Città di Pomezia con delibera del n. 16 del 22/05/2014 ha adottato il Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Municipalea (IUC);
- il Consiglio Comunale della Città di Pomezia con delibera del n. 19 del 22/04/2015 ha apportato modifiche al Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Municipalea (IUC);
- il Consiglio Comunale della Città di Pomezia con delibera del n. 12 del 30/04/2016 ha apportato ulteriori modifiche al Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Municipalea (IUC);

#### RITENUTO CHE

- è opportuno modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale, (IUC) anche sulla base di quanto disposto della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016);
- gli articoli oggetto di modifica sono recepiti nel regolamento dell' Imposta Unica Comunale (IUC), e che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2017, sono in linea con quanto prescritto dalle normative vigenti;
- gli articoli che costituiscono le modifiche al Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale, (IUC) sono in appresso elencati come segue:

#### **“CAPITOLO IV - REGOLAMENTO COMPONENTE TARI**

##### ***Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche***

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% previa esibizione di apposita documentazione;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
- d) nuclei familiari residenti a cui appartengono soggetti diversamente abili con disabilità riconosciuta pari al 100% come da attestazione risultante dai verbali delle Commissioni sanitarie delle aziende sanitarie locali: riduzione del 50% per la sola prima casa;
- e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 100% della parte variabile e 30% della quota fissa.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione

3. Alle utenze domestiche intestate al titolare che figurì nell'albo comunale dei compostatori, si applica una riduzione del 30% della quota variabile.

1. E' prevista una riduzione fino ad € 300,00, per due annualità consecutive e comunque non superiore all'importo che il contribuente deve versare a titolo di TARI per l'anno oggetto di imposizione, per tutti coloro che adottano un cane di almeno 2 anni di età dal canile

convenzionato con il Comune di Pomezia, la cui spesa è a carico di questo Ente. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio tributi entro e non oltre 30 gg dalla data di adozione definitiva (superato il periodo di prova). Essa sarà confermata previa verifica del mantenimento in salute del cane attestato con le modalità approvate dall'Amministrazione.

2. E' prevista una detrazione fino a 70 € per una sola annualità per chi sterilizza un cane con microchip o tatuaggio intestato al contribuente.

3. Le riduzioni e agevolazioni previste nel presente regolamento vengono concesse su istanza del contribuente, previa verifica dei requisiti.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Nessun tipo di riduzione o agevolazione è applicabile in presenza di immobili inferiori o uguali a 35 mq.

#### ***Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche e utenze non stabilmente attive***

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte utilizzati per un periodo non superiore ai sei mesi annui limitatamente alla parte inutilizzata, quali a titolo esemplificativo stabilimenti balneari, circoli velici, spiagge attrezzate, chioschi temporanei ed assimilati.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. A norma del comma 659 art. 1 L. 147/13, si applica una riduzione sulla superficie imponibile pari al 50% per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.

4. Riduzione del 20% per le case famiglia presenti sul territorio.

5. Riduzione del 10% per le attività commerciali (esercenti) già esistenti e per le nuove attività commerciali (esercenti) che dimostrino di aver ristrutturato e/o adeguato normativamente il proprio locale nel corrente anno per una spesa superiore a 10.000€ con un massimo di 1.000 € di detrazione per l'anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d'azzardo.

6. Riduzione del 50% per chi avvia un'attività commerciale (esercenti) nel corrente anno ed assume almeno il 50% dei dipendenti che siano residenti nel Comune con contratto a tempo indeterminato, per un massimo di 2.000 € di detrazione per l'anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d'azzardo.

7. Immobili sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 100% della parte variabile e 30% della quota fissa.

8. Beni immobili di proprietà comunale oggetto di progetti di valorizzazione ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2016 e deliberazione della Giunta Comunale n. 83 dell'8/04/2016: riduzione del 60% per i primi 5 anni di concessione, riduzione del 30% per i successivi 5 anni di concessione.

9. Con Regolamento Comunale per l'applicazione TARI a favore delle aziende per progetti sociali di interesse pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/11/2015 sono definiti i parametri di scelta di tali progetti e le relative detrazioni, da concedere ad aziende che svolgono attività produttive ed industriali che collaborano con il Comune per progetti sociali o di interesse pubblico.

10. Si stabilisce la costituzione di un fondo per il valore massimo di € 25.000 per definire detrazioni da concedere ad alberghi diffusi ed altre strutture ricettive extralberghiere ( ai sensi del Regolamento Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e successive modifiche) che svolgono attività nel Comune di Pomezia, da definire in dettaglio attraverso Deliberazione della Giunta Comunale.

#### ***Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio***

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite. Salvo prova contraria la riduzione non si applica nel territorio comunale essendo interamente servito dal servizio "porta a porta".

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente ".

## TENUTO CONTO

- infine che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639-703 della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla disciplina generale in materia di tributi locali, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

## VISTO

- le modifiche ed integrazioni al regolamento inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) per la disciplina TARI, da apportarsi al regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 30/04/2016;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi ed allegati, alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal responsabile finanziario Dott. UGOCCIONI Giovanni;

**Tutto ciò quanto sopra premesso**, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta delle modifiche ed integrazioni al regolamento di cui all'oggetto:

## ESPRIME

Per quanto di sua competenza, **parere favorevole alle modifiche ed integrazioni al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di Pomezia**, di cui alla presente proposta di deliberazione e relativi allegati.

### Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Mauro Rosati F.to \_\_\_\_\_

Componente: Giulio Riccucci F.to \_\_\_\_\_

Componente Lorenzo Mastroianni F.to \_\_\_\_\_

Copia informatica di documento amministrativo analogico